



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Federazioni Sportive Paralimpiche
Alle Discipline Sportive Associate
Alle Discipline Sportive Paralimpiche
Agli Enti di Promozione Sportiva
Agli Enti di Promozione Paralimpica

OGGETTO: Fondo dote per la famiglia – art. 1 commi 270, 271 e 272 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Apertura candidature ASD/SSD/ETS/ONLUS

In relazione a quanto in oggetto si rappresenta che la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha istituito il “*Fondo dote per la famiglia*” con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025.

Destinatari di tale misura sono le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale della attività sportive dilettantistiche (RASD), gli ETS di ambito sportivo iscritti al RUNTS e le ONLUS di ambito sportivo iscritte al registro di settore.

Beneficiari del contributo del valore massimo di € 300 per ogni minore, invece, sono le famiglie con figli a carico (massimo due per nucleo familiare) di età compresa tra i sei e i quattordici anni che versano in condizioni di maggior disagio. Il contributo verrà trasferito direttamente agli enti che erogheranno il corso.

Obiettivo primario della misura è quello di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici, incoraggiando la pratica dell’attività motoria ed un corretto stile di vita e consentendone l’accesso anche ai minori in difficoltà economiche.

Allo scopo di garantire il raggiungimento delle predette finalità, si invita a dare la massima diffusione della misura, informando gli enti affiliati della possibilità di presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dal sito del Dipartimento per lo Sport dal 29 luglio 2025 all’8 settembre 2025.

Nel ringraziare anticipatamente per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi